ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Oggi 13 novembre 2014 presso la sede del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Tra

Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con sede a Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 42, rappresentato da Marino Zani, in qualità di Presidente del Consorzio all'uopo delegato ed autorizzato dal Comitato Amministrativo, con l'assistenza del Direttore Generale avv. Domenico Turazza e dal Direttore della Direzione Operativa Amministrazione

E

Le rappresentanze sindacali aziendali composte da:

- Giovanni Galavotti, Ennio Montanari e Roberto Pinotti (FAI-CISL)
- Domenico Alberini, Sandro Baldelli e Lorenzo Gambarati (FLAI-CGIL)
- Silvio Aldini, Luca Brindani e Alessandro Cavazzoni (FILBI-UIL)

Con l'assistenza di Archimede Cattani e Vittorio Daviddi (FAI-CISL), Mauro Nicolini (FLAI-CGIL) e Zelindo Catellani (FILBI-UIL)

Premesso che

- In data 11 dicembre 2010 era stato siglato un primo accordo aziendale di armonizzazione dei trattamenti previsti dagli accordi aziendali in vigore presso i soppressi Consorzi di Bonifica Parmigiana Moglia Secchia e Bentivoglio Enza;
- Detto accordo è stato integrato con il successivo accordo aziendale di data 1° marzo 2012

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

SUPERMINIMO AZIENDALE: a tutto il personale assunto alle dipendenze del soppresso Consorzio Parmigiana Moglia Secchia e al personale assunto dal 1-10-2009, il superminimo aziendale e l'indennità speciale concessa con gli accordi aziendali stipulati in data 28-03-1978 e 29-06-1992 e ora erogati per 13 mensilità, sono estesi alla 14^ mensilità, a partire dalla 14^ mensilità corrisposta per l'anno 2014.

Per l'anno 2014 il superminimo esteso alla 14 mensilità sarà erogato con la prima mensilità utile dopo la stipula del presente accordo.

LAVORO SUPPLEMENTARE: Per i nuovi assunti e per le il personale che ottiene la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part time dopo la sigla del presente accordo, non si applica la maggiorazione del 10% sulle prime 5 ore di lavoro supplementare settimanale previste dall'accordo Aziendale stipulato in data 6/10/2006 dal soppresso consorzio di bonifica Bentivoglio Enza, fermo restando il trattamento previsto dal CCNL.

INDENNITA' DI TURNO: Premesso che per turno si intende un periodo di lavoro di almeno 6 ore svolto in rotazione con altro personale, preceduto da attivazione da parte del capo settore o da comunicazione di servizio del settore personale.

Al personale operaio del settore impianti, al personale addetto al telecontrollo nel periodo irriguo, al personale operativo della zona di Bibbiano, e comunque al personale comandato in caso di emergenze idrauliche per il lavoro a turni, è corrisposta una indennità pari ad € 15 al lordo delle ritenute di legge (modifica accordo 1-3-2012).

Tale indennità è maggiorata dell'indennità di trasferta se dovuta.

Le stesse indennità vanno attribuite a tutto il personale chiamato occasionalmente ed in situazioni di emergenza, a svolgere attività in turni.

STRAORDINARI: La banca ore non può essere accolta qualora il dipendente al 31 gennaio dell'anno in corso presenti un residuo superiore a 150 ore di ferie arretrate.

FERIE: In riferimento alla normativa in vigore e all'art. 94 comma 9 del CCNL, il godimento delle ferie residue, è consentito entro il 31 Gennaio successivo alla scadenza di godimento delle ferie prevista dal CCNL in vigore (primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione).

DIPENDENTI IN TRASFERTA NEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA O EFFETTIVA DIMORA: Ai dipendenti residenti in fabbricati consortili (casa di guardia, palazzo sede, ecc.) o nelle immediate vicinanze, che prendono servizio ove risiedono ovvero in strutture situate nelle immediate vicinanze, (intesa come una distanza non superiore a 500 mt) non verrà erogato il trattamento di trasferta previsto dagli accordi aziendali ma, se ne hanno diritto, verrà erogato unicamente il trattamento di trasferta previsto dalla contrattazione nazionale.

PAUSA PRANZO CONVENZIONALE IN CASO DI TRASFERTE: le parti concordano di rinviare ad un prossimo accordo sull'orario di lavoro la trattativa sulla modifica dell'accordo stipulato in data 10-12-2010 nella parte in cui regolava la pausa pranzo convenzionale in caso di trasferta sia per il personale del Settore Impianti, sia per il personale delle reti idrauliche nel periodo intermedio e sia per il personale impiegatizio.

ARMONIZZAZIONE: le parti si danno atto che, con la stipula del presente accordo aziendale il trattamento economico dei dipendenti dei due cessati Consorzi, Bentivoglio Enza e Parmigiana Moglia-Secchia si intende completata ad esclusione che per l'armonizzazione degli importi dei superminimi.